



RE.NA.I.A.

RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI



STATUTO **APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALL' ASSEMBLEA GENERALE** **Giulianova - 03 ottobre 2019**

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI – FINALITÀ ISTITUZIONALI

La Re.Na.I.A. – RETE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI -, istituita con accordo di rete il 18 dicembre 2001 come trasformazione dell'A.N.P.I.A.S. (Associazione Nazionale Presidi Istituti Alberghieri), a sua volta nata nell'anno 1982, rappresenta una “rete di istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

In particolare, l'accordo di rete coinvolge Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione, anche per come essi saranno riformati e trasformati in applicazione della Legge di riforma dell'Ordinamento Scolastico n. 53 del 28.3.2003.

Il presente Statuto, deliberato in data 03 ottobre 2019 dall'Assemblea della Re.Na.I.A. riunita a Giulianova, integra e modifica lo Statuto approvato in data 26 aprile 2005 e modificato in data 11 marzo 2006 e 14 dicembre 2011.

Art. 2 – QUADRO NORMATIVO

La Re.Na.I.A. fa riferimento al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”) ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, all'art. 45 del D.I. n. 129/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; agli artt. 11, 14, 14bis, 14ter, 14quater e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo” e ss.mm.ii., al Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di associazionismo e di attività non aventi fini di lucro.

Art. 3 - OGGETTO

La Re.Na.I.A. ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) cooperazione tra le istituzioni scolastiche e loro reti, italiane, europee e di altri Paesi, al fine di sviluppare e consolidare l'autonomia in modo solidale, di promuovere scambi e sinergie sul piano formativo, organizzativo ed amministrativo, per il raggiungimento, da parte di tutte le istituzioni e di ciascuna, delle rispettive finalità istituzionali e per il potenziamento delle risorse strutturali, professionali e finanziarie;
- b) Coordinamento e sostegno, facilitazione e incoraggiamento di tutto ciò che può aiutare le istituzioni scolastiche a crescere, ad arricchire l'offerta formativa e la soddisfazione degli studenti e delle famiglie; in particolare, diffusione della “cultura della qualità”, sia sotto il profilo formativo che organizzativo, tecnologico e strutturale;
- c) Potenziamento e valorizzazione delle risorse strutturali, professionali e finanziarie mediante la cooperazione e l'integrazione;
- d) Promozione e sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a realizzare nel migliore dei modi le attività di insegnamento e di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e di gestione, di acquisto di beni e servizi, cooperazione scuole-aziende, IDA, ecc., ferma restando l'autonomia, anche contabile, di ciascuna Istituzione Scolastica;
- e) Stimolo e sostegno per accedere a tutte le provvidenze possibili, compresi finanziamenti integrativi comunitari, nazionali e regionali, collaborazione nella elaborazione di progetti congiunti da parte di istituzioni scolastiche membri della rete;

- f) Rappresentanza unitaria e coordinata, per le problematiche comuni, nei rapporti con gli Organi Parlamentari, di Governo e di gestione a livello europeo e nazionale, con gli Enti Locali, con le Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con Enti Pubblici e Privati, con Associazioni e Organizzazioni Professionali, anche mediante stipula di intese, convenzioni e accordi di programma;
- g) Scambi di esperienze fra gli Istituti, consulenze, iniziative congiunte sul Territorio, scambio temporaneo di professionalità, progetti comuni, diffusione di esperienze, scambio di alunni nell'ambito di specifici progetti, collaborazione vicendevole per il turismo scolastico, ecc.;
- h) Tutela degli interessi comuni delle Istituzioni Scolastiche, dei Dirigenti e del Personale, anche mediante accordi di collaborazione con Organizzazioni specializzate a livello europeo e nazionale e con le Organizzazioni Sindacali nazionali;
- i) Pubblicazioni, studi, ricerche e consulenze, anche editi a stampa; pubblicazione di un periodico/notiziario, telematico e possibilmente cartaceo;
- j) Studio di problematiche comuni, assistenza ed acquisizione di pareri e consulenze di esperti, nell'interesse della rete e delle singole istituzioni che vi aderiscono;
- k) Adesione della Rete ad organizzazioni, associazioni culturali ed altre reti e consorzi, sia nazionali che europei. In particolare, la Re.Na.I.A. aderisce alla "AEHT – Associazione Europea delle scuole alberghiere e turistiche";
- l) Collegamento in rete telematica delle istituzioni scolastiche aderenti, attivazione di un proprio sito web, erogazione di servizi informatici e telematici;
- m) Ogni altra iniziativa e attività coerente con l'interesse delle istituzioni scolastiche aderenti e con il presente Statuto, anche a carattere più semplicemente associazionistico.

In particolare, la Re.Na.I.A. assume il compito di seguire gli sviluppi del processo di Riforma in atto del sistema scolastico nazionale, di elaborare studi e proposte, di essere parte attiva nel rappresentare e tutelare gli interessi degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi alberghieri e della Ristorazione, nonché di tutto il Personale che vi opera.

La Re.Na.I.A. riconosce ed incoraggia la costituzione di reti o consorzi di Istituti Alberghieri regionali o interregionali che operino in sinergia o in collaborazione con la Re.Na.I.A., ferma restando la loro autonomia.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, la Re.Na.I.A. può avvalersi dell'apporto edella collaborazione di organismi ed enti pubblici e privati, nazionali ed europei (Università, Scuole e loro reti, Enti Locali, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni formative, Associazioni Professionali e di categoria, ecc.).

Art. 4 – DURATA – SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

La Re.Na.I.A. ha una durata illimitata. Essa può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Generale, convocata a tal fine su delibera del Comitato Direttivo o in seguito a richiesta della maggioranza dei soci.

Lo scioglimento della Re.Na.I.A. è deliberato dall'Assemblea Generale con decisione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, dopo di avere acquisito una relazione analitica e dettagliata dei Revisori dei Conti sulla situazione finanziaria. L'Assemblea Generale nel contesto della delibera di scioglimento, assunta come sopra, deve:

- a) decidere in merito alle disponibilità attive ed alle eventuali passività della Rete;
- b) nominare un liquidatore.

Art. 5 – SEDE SOCIALE

La Re.Na.I.A. ha sede presso l'istituzione scolastica ove presta servizio il Presidente. Tale istituzione assume il ruolo di "Istituto Capofila". Le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale possono tenersi presso l'Istituto Capofila o presso altre sedi, a discrezione del Presidente.

ADERENTI ALLA RETE

Art. 6 – SOCI

Gli aderenti alla Re.Na.I.A. sono convenzionalmente detti “soci”. I soggetti istituzionali che possono aderire alla Re.Na.I.A. sono gli istituti professionali di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione (detti “Istituti Alberghieri”), come sono oggi definiti e regolati e come dovessero essere eventualmente trasformati dalla riforma scolastica in atto.

Art. 7 – SOCI FONDATORI.

Soci Fondatori della Re.Na.I.A. sono gli Istituti Alberghieri che hanno dato vita alla rete stessa e che erano soci ordinari al momento della decisione di trasformazione dell’ANPIAS in Re.Na.I.A.

La qualifica di socio fondatore implica un riconoscimento culturale e storico, nonché di benemerita per avere intuito con particolare tempestività l’importante funzione e potenzialità di sviluppo che le reti rivestono nel sistema scolastico nazionale e per avere tracciato, con le loro prime esperienze, linee operative e di sviluppo di cui la Re.Na.I.A. si avvantaggia.

Negli elenchi ufficiali dei soci della Re.Na.I.A. i soci fondatori sono collocati distintamente e prima dei soci ordinari. Per ogni aspetto di carattere associativo, non vi è alcuna differenza fra i soci fondatori e i soci ordinari.

Art. 8 – SOCI ORDINARI

Soci ordinari sono le istituzioni scolastiche che hanno dato, in via ordinaria, la loro adesione alla Re.Na.I.A., successivamente alla data della sua costituzione.

Art. 9 – SOCI ONORARI E SOCI BENEMERITI

La qualifica di socio onorario può essere conferita dal Comitato Direttivo ad alte Personalità del mondo della cultura, delle istituzioni pubbliche, dell’economia, che abbiano promosso e realizzato iniziative ed atti particolarmente prestigiosi in favore della Re.Na.I.A. e delle istituzioni ad essa aderenti, nello spirito della esaltazione dei valori dello Statuto e lasciando un segno rilevante della loro azione.

La qualifica di socio benemerito viene conferita dal Comitato Direttivo a persone che abbiano arrecato particolari ed eccezionali benefici alla Re.Na.I.A. ed alle attività da essa attivate oppure a partner che abbiano coadiuvato ed affiancato la Re.Na.I.A. nei momenti più impegnativi. La qualifica di socio benemerito può essere riconosciuta anche a persone che, in rappresentanza di una istituzione scolastica associata, abbia operato in maniera eccezionalmente incisiva, lasciando un segno molto significativo della sua presenza nella Re.Na.I.A..

I soci onorari ed i soci benemeriti non possono svolgere cariche statutarie. Possono intervenire all’Assemblea Generale con poteri consultivi, ma non hanno diritto di voto in sede deliberativa.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso della istituzione scolastica, deliberato dal Consiglio d’Istituto;
- b) per perdita dei requisiti, in caso di soppressione dell’Istituto stesso;
- c) per decadenza, secondo quanto specificato nell’art. 12;
- d) per esclusione, in caso di danno morale o materiale arrecato alla Re.Na.I.A. o per grave incompatibilità con i principi dello Statuto; l’esclusione viene deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Comitato Direttivo. In seguito alla delibera del Comitato Direttivo il Presidente ne dà comunicazione all’Istituto interessato, ne acquisisce le controdeduzioni e presenta all’Assemblea Generale la pratica opportunamente corredata ed istruita.

Nelle more delle decisioni dell’Assemblea Generale il Comitato Direttivo può disporre la sospensione dalla qualifica di socio dell’Istituto interessato.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da ogni carica rivestita dal

rappresentante della istituzione scolastica interessata; analogamente la sospensione del socio comporta anche la sospensione dalla carica.

La perdita della qualifica di socio non comporta il diritto alla restituzione della quota associativa eventualmente versata.

Art. 11 – ADESIONI

Gli Istituti Alberghieri aderenti alla rete, sono tutti quegli Istituti che, avendo presentato richiesta di adesione, siano stati ammessi e che siano in regola con il pagamento delle quote o di quant'altro dovuto a vario titolo. La qualifica di socio si perde se l'istituzione scolastica, non avendo versato la quota entro sei mesi dalla sua scadenza, non effettua il versamento stesso entro un mese dal ricevimento della sollecitazione inviata dal Presidente con raccomandata con avviso di ricevimento. "Istituti Alberghieri" sono considerati tutti gli Istituti Professionali di Istruzione Secondaria di secondo grado che abbiano l'indirizzo "per i servizi alberghieri e della ristorazione" anche se in presenza di altri indirizzi.

Le richieste di adesione alla Re.Na.I.A., a firma del Dirigente Scolastico, debbono essere inviate al Presidente e debbono contenere:

- a) gli estremi della relativa deliberazione del Consiglio d'Istituto,
- b) la dichiarazione di conoscenza dello Statuto e di accettazione di esso in ogni sua parte,
- c) l'impegno a versare tempestivamente le quote annuali e quant'altro eventualmente dovuto in base alle deliberazioni degli Organi della Re.Na.I.A..

L'acquisizione della qualifica di "socio" della rete decorre dalla comunicazione di presa d'atto da parte dell'Istituto aderente; il versamento della quota relativa deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora dovessero sussistere situazioni che rendano non accettabile l'adesione di una istituzione scolastica, per situazioni o fatti contingenti, oggettivamente in contrasto con lo Statuto, il Presidente non prende atto della richiesta, dandone comunicazione all'Istituto interessato, e ne investe il Comitato Direttivo che decide nel merito. La decisione del Direttivo è definitiva e di essa viene data comunicazione all'istituzione interessata dal Presidente della Re.Na.I.A.

Art. 12 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le istituzioni scolastiche associate sono obbligate a:

- a) rispettare lo Statuto della Re.Na.I.A. e le deliberazioni degli organi statutari, evitando anche di assumere iniziative individuali contrastanti con i principi dello statuto o che possano danneggiare l'immagine e le iniziative della Re.Na.I.A.;
- b) versare le quote associative e gli eventuali contributi deliberati per le spese di esercizio e di gestione, sia straordinari che ordinari;
- c) mettere a disposizione della Rete competenze professionali e tecniche, strutture e professionalità disponibili per le iniziative comuni;
- d) rimborsare la Re.Na.I.A. per spese da questa eventualmente sostenute per loro conto.

I soci onorari e benemeriti non hanno alcun obbligo di pagamento delle quote associative.

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 13 – L'ASSEMBLEA GENERALE

Dell'Assemblea Generale fanno parte tutte le istituzioni scolastiche in possesso della qualifica di "soci", nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici o loro delegati.

I soci onorari ed i soci benemeriti possono partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale con funzione consultiva.

Il Presidente, d'intesa con la Giunta Esecutiva, può invitare personalità della cultura e delle Istituzioni con funzioni di Relatore/Consulente in merito a particolari problematiche di fondamentale interesse.

La convocazione dell'Assemblea Generale è disposta dal Comitato Direttivo in via ordinaria due

volte l'anno ed in via straordinaria in seguito a richiesta di almeno un terzo dei soci o ogniqualvolta se ne ravveda la necessità.

L'Assemblea può essere convocata sia in unica che in doppia convocazione.

La convocazione, predisposta dal Presidente in prima ed in seconda seduta, distanziate fra loro da un intervallo non inferiore a 24 ore, deve pervenire agli interessati almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo è convocata entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio finanziario precedente.

Le sedute dell'Assemblea Generale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Le competenze dell'Assemblea Generale sono:

- a) Tutela, interpretazione e modifica dello Statuto
- b) Indicazione delle direttive programmatiche, linee operative, mozioni e raccomandazioni in ordine alle finalità e agli obiettivi generali dell'azione della Re.Na.I.A.;
- c) Nomina del Revisore Legale ai sensi del successivo art. 18;
- d) Revoca per giusta causa delle cariche da essa conferite mediante elezione;
- e) Approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo come predisposti dal Comitato Direttivo in uno con il parere del Revisore Legale;
- f) Esclusione di soci, ai sensi del precedente art. 12;
- g) Approvazione della relazione annuale presentata dal Presidente.

I Legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche socie che non possono intervenire personalmente all'assemblea generale hanno facoltà di delegare altra persona scelta fra i Collaboratori del Dirigente, i Docenti e il Direttore SGA. Possono anche conferire delega allegale rappresentante di una diversa istituzione scolastica; nessuno può detenere più di una delega, oltre, ovviamente, alla propria rappresentatività.

Art. 14 – IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente della Re.Na.I.A., che lo presiede, dal Coordinatore/Rappresentante Regionale, designato dagli Istituti delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni o Province a Statuto speciale che abbiano più di un istituto iscritto alla rete. Le Regioni a statuto ordinario e le Regioni o Province a statuto speciale, che abbiano un solo istituto iscritto alla rete, saranno rappresentate dal Delegato Regionale di una Regione viciniora alla cui elezione parteciperanno in qualità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun delegato regionale nomina un vice delegato con il compito di convocare nuove elezioni regionali in caso di decadenza del delegato.

I componenti del Comitato Direttivo che non possano partecipare alle riunioni hanno facoltà di delegare altro componente del Comitato Direttivo; ad ogni componente può essere attribuita una sola delega.

I compiti del Comitato Direttivo sono:

- a) Elezione del Presidente
- b) Elezione della Giunta Esecutiva
- c) Azione di governo della Re.Na.I.A., attraverso la programmazione annuale e l'attuazione di attività ed iniziative che sulla base dello Statuto e delle decisioni di indirizzo dell'Assemblea Generale tendano alla tutela degli interessi delle istituzioni scolastiche socie e degli operatori delle stesse, nonché al raggiungimento delle finalità dello Statuto;
- d) Gestione ed amministrazione delle risorse della Rete, iniziative opportune per accrescerle e valorizzarle;
- e) Promozione della crescita, del prestigio e del successo della Rete;
- f) Proposte di modifiche statutarie dell'Assemblea Generale ed istruttoria delle pratiche relative;
- g) Determinazione dell'entità della quota associativa annuale e di ogni altro contributo;
- h) Redazione e approvazione del Regolamento.
- i) Redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva, composta di sei membri, più il Presidente, è eletta dal Comitato Direttivo. Opera in via attuativa rispetto alle decisioni ed agli indirizzi del Comitato Direttivo, secondo le deleghe e gli incarichi conferiti a ciascun componente dal Presidente. Si riunisce su convocazione del Presidente e formula proposte al Comitato Direttivo.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

- a) Ha la rappresentanza legale della Re.Na.I.A.;
- b) Convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo e la Giunta Esecutiva, formulando l'ordine del giorno dei lavori;
- c) In casi di urgenza, adotta provvedimenti anche di competenza della Giunta Esecutiva e del Comitato Direttivo, alla cui ratifica sono successivamente proposti;
- d) Assegna eventuali deleghe o materie di competenza ai componenti della Giunta Esecutiva;
- e) E' responsabile della esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- f) Si adopera per l'ottimale realizzazione delle finalità, degli obiettivi e dei programmi della rete;
- g) Tiene i rapporti con gli Enti territoriali a livello nazionale, internazionale e regionale e con gli Istituti soci della Rete;
- h) Assiste gli Istituti membri della Rete;
- i) Nomina un Vice Presidente scelto tra i membri della Giunta Esecutiva;
- j) Presenta annualmente una relazione all'Assemblea Generale;
- k) Nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di consulenze e pareri esterni qualora non sia possibile acquisirli all'interno della Rete;
- l) Nomina il Segretario.

Art. 17 – IL SEGRETARIO - TESORIERE

E' individuato dalla Giunta Esecutiva, e nominato da Presidente, tra i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi che prestano servizio negli Istituti soci della Rete e non coincide con il DSGA della scuola del Presidente.

Il servizio di cassa viene affidato ad un istituto di credito avente sportello nella stessa città sede della scuola del Tesoriere.

Amministra le risorse finanziarie della Rete, è responsabile dei libri contabili, rendiconta alla Giunta sulla situazione e sulle problematiche finanziarie, predispone il bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo, provvede alle operazioni di incasso e di pagamento, cura il patrimonio e gli interessi finanziari della Rete, contatta il revisore legale.

Ha compiti di natura amministrativa, assiste il Presidente e la Giunta nelle loro funzioni e ad essi assicura ogni necessaria collaborazione, cura la redazione e la tenuta di atti e di registri vari, svolge compiti di carattere esecutivo, cura la comunicazione e la corrispondenza, istruisce e prepara i lavori della Giunta Esecutiva, svolge funzioni varie di segreteria.

Presta la sua opera a titolo di collaborazione occasionale, la sua retribuzione è carico del bilancio della Re.Na.I.A.

Art. 18 – REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea Generale, individuandolo tra gli iscritti nell'apposito Registro tenuto dal MEF ed ha i seguenti compiti: controllo degli atti amministrativo-contabili, verifica del permanere delle condizioni di equilibrio economico e patrimoniale della Rete, esame e parere sul conto consuntivo prima che esso sia sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

I verbali del Revisore, comprensivi di eventuali rilievi ed osservazioni, sono inviati sistematicamente al Presidente che ne dà comunicazione alla Giunta Esecutiva.

La sua retribuzione è carico del bilancio della Re.Na.I.A.

Art. 19 – DURATA DELLE CARICHE - DIMISSIONI – DECADENZA - SURROGHE

Il Comitato Direttivo si rinnova ogni tre anni. Tutte le figure ad esso associate decadono con il suo decadere.

Il Presidente ed i delegati regionali possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

Tre o più assenze successive alle riunioni del Comitato Direttivo o della Giunta Esecutiva, senza giustificato motivo, da parte dei componenti dei predetti organi, determinano la decadenza dalla carica, la quale viene deliberata dal Direttivo stesso o dalla Giunta Esecutiva.

Le eventuali dimissioni o decadenze o recessi per perdita di requisiti o intervenuti fattori di incompatibilità sono surrogate dalle Assemblee regionali di appartenenza, secondo le modalità previste dal Regolamento; nel caso di nomine, l'Organo competente provvede a nuova nomina. La scadenza delle cariche è sempre assorbita dalla scadenza dell'organo di cui si fa parte.

Art. 20 – FINANZIAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Le risorse finanziarie della Rete sono costituite:

- dalle quote annuali versate da ciascuna istituzione scolastica, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, destinate a coprire le spese ordinarie di funzionamento della Rete;
- da contributi straordinari legati a particolari attività e costi legati all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- da rimborsi spese eventualmente dovuti da singoli soci in casi di eccezionali tutele comportanti oneri rilevanti non compresi nelle quote associative e per i quali i singoli abbiano assunto formale impegno preventivo;
- da contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, sponsorizzazioni, pubblicazioni, proventi da eventuali iniziative di formazione, ecc.

Le quote per ciascun anno scolastico debbono essere versate dai soci entro il 28 febbraio.

L'entità della quota associativa annuale è fissata dal Comitato Direttivo.

La gestione amministrativa e finanziaria è di competenza della Giunta Esecutiva; la tenuta dei registri contabili, gli incassi ed i pagamenti e la relativa rendicontazione è di competenza del Tesoriere.

A tutti i soci della Rete è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi e contabili.

Ai componenti degli Organi di governo e di gestione non competono retribuzioni o indennità; per l'assolvimento dei compiti connessi alle cariche previste dal presente Statuto, compete il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

Art. 21 – CONTROVERSIE - RISERVE

In caso di controversie tra Rete o Organi della Rete e una o più istituzioni scolastiche aderenti ad essa, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale di n.3 membri nominati dalla Giunta Esecutiva fra i Capi d'Istituto aderenti alla rete, con esclusione dei membri del Comitato Esecutivo, della Giunta e dei Revisori e dei soggetti coinvolti nella controversia.

Per le controversie di altro genere è competente il Tribunale del territorio in cui ha sede l'Istituto Capofila.

Il Presente Statuto andrà in vigore dopo trenta giorni dalla data della sua approvazione da parte della Assemblea Generale; entro tale termine il Presidente ha l'obbligo di inviarlo per conoscenza a tutti gli Istituti aderenti alla Rete.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle Leggi ordinarie dello Stato, al Codice Civile ed alla normativa scolastica vigente.